



Piazza Pitagora

ANNO XXXVIII

N. 632

Edito da SEDIVA srl - P.zza Pitagora 10 - 00197 Roma - Tel. 06808991 (r.a.) - Fax 0680899879 (r.a.)

Roma, 07 febbraio 2013

Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976 - e-mail: info@sediva.it (per i quesiti: sedivanews@sediva.it)

a cura dello "Studio Associato Bacigalupo-Lucidi"

In questo numero:

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 30 GENNAIO AD OGGI

30/01/2013	Con la legge di stabilità 2013 la fattura elettronica è ancora più facile (franco lucidi)	04/02/2013	La promozione della farmacia con i volantini "fai da te" - QUESITO (stefano civitareale)
31/01/2013	Dal 2013 rivista (al ribasso) la quota di spese deducibili per le autovetture aziendali (valerio salimbeni)	05/02/2013	Ancora sul servizio di turno "a chiamata" - QUESITO (gustavo bacigalupo)
31/01/2013	Scendono gli interessi di mora per le transazioni commerciali (roberto santori)	06/02/2013	Il "finanziamento" di un co-partecipante al concorso in forma associata - QUESITO (stefano lucidi)
01/02/2013	Il diritto del "parafarmacista" alla maggiorazione è subordinato soltanto al quinquennio di attività professionale - QUESITO (stefano lucidi)	06/02/2013	Confisca per equivalente anche per il reato di omesso versamento iva - QUESITO (andrea piferi)
01/02/2013	IMU: per rimborsi e conguagli bisogna rivolgersi sempre al Comune (stefano civitareale)	07/02/2013	Deducibilità e detraibilità di alberghi e ristoranti: ritorna il "vademecum" (Studio Associato)

2 - SCADENZE FEBBRAIO 2013

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 30 GENNAIO AD OGGI

30/01/2013 - Con la legge di stabilità 2013 la fattura elettronica è ancora più facile

Oltre a tutto il resto di cui si è già parlato, la legge di stabilità 2013 ha anche riscritto - recependo peraltro la direttiva 2010/45/UE - buona parte delle disposizioni relative all'emissione della fattura contenute nell'art. 21 del Dpr. 633/72.

In particolare, sono state semplificate le regole in materia di fatturazione elettronica, al fine di agevolare l'introduzione con l'evidente obiettivo di ridurre la mole di carta degli archivi aziendali.

Il nuovo testo della norma dispone, infatti, che è elettronica la "...fattura emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico" sempreché però - come vedremo meglio tra un momento - il destinatario la accetti come tale.

Caduta perciò dal 1° gennaio u.s. ogni pregiudiziale al riguardo di tipo tecnologico, anche un comune file in formato pdf - inviato tramite posta elettronica - potrebbe costituire a tutti gli effetti una fattura elettronica, a condizione peraltro che l'emittente ne assicuri l'Integrità del contenuto (e quindi la sua immodificabilità), l'Autenticità dell'origine e la Leggibilità dal momento della sua emissione e fino al termine del periodo di conservazione; sono i tre requisiti che gli addetti ai lavori definiscono sinteticamente come "IAL".

Ma anche qui sono intervenute semplificazioni di non poco conto, perchè questi tre requisiti d'ora in poi potranno essere garantiti - oltre che dall'apposizione del riferimento temporale e dalla firma elettronica qualificata dell'emittente (ovvero mediante l'utilizzo di sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati) - anche da "sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile."

In altre parole, qualsiasi azienda di una certa dimensione che sia dotata di un sistema di controllo di gestione che assicuri l'incrocio ed il collegamento dei documenti di supporto di ogni singola operazione soggetta a fatturazione - quali l'ordine di acquisto, il contratto, il documento di trasporto, la ricevuta di pagamento - può emettere la fattura in formato elettronico senza dover ricorrere a ulteriori accorgimenti.

Tuttavia, anche quando il documento sia formato ed inviato con mezzi elettronici (e garantisca, come abbiamo appena visto, il rispetto dei requisiti IAL), di fatturazione elettronica vera e propria ancora non si può parlare se manca, come detto, l'accettazione da parte del destinatario, se cioè quest'ultimo non vuole accettare la fattura appunto come "elettronica" intendendo quindi continuare a trattare il documento come cartaceo (con tutto quel che ne consegue, in

particolare, per gli obblighi di conservazione, ovviamente da assolvere ancora proprio in forma cartacea).

Secondo le nuove disposizioni, in ogni caso, e sempre nello spirito della semplificazione dei relativi adempimenti, l'accettazione del destinatario può essere, oltre che espressa (ed è la scelta che si lascia preferire), anche tacita o addirittura desumibile da un comportamento concludente, vale a dire da un atto che, come ad esempio il pagamento, implichi necessariamente la volontà di accettare quel documento in formato elettronico; e naturalmente l'accettazione (con una o più di tali modalità) della fatturazione elettronica comporta - per l'emittente ma anche per il destinatario - l'obbligo irrinunciabile di conservazione in forma elettronica dei documenti, conformemente alle regole già vigenti.

Ora, il processo di conservazione richiede tempistiche e costi che, se generalmente sono affrontati con disinvoltura dalle grandi aziende, possono invece creare qualche problema per le piccole (e le farmacie ovviamente sono piccole imprese), per le quali il vantaggio di eliminare qualche pila di documenti potrebbe pertanto non compensare adeguatamente quegli oneri di natura economico-gestionale che possono inerire al processo di conservazione.

E' dunque importante che le parti si accordino bene sul ricorso o meno alla fatturazione elettronica e soprattutto - per quanto riguarda la farmacia - che da parte di questa vi sia sufficiente chiarezza in ordine al quadro degli oneri e degli impegni connessi al ricevimento e alla conservazione di fatture elettroniche, così da poterli affrontare con la migliore cognizione di causa.

La fattura elettronica è comunque una vicenda che evidentemente non può essere fermata o rinviata troppo a lungo, e quindi prima o poi bisognerà imparare a convivere con questa novità che però non è complicata né particolarmente onerosa; inoltre, s'intende, l'eventuale decisione di non accettare il documento come elettronico (anche se ricevuto, lo ripetiamo, via e-mai o via web) va reso noto al fornitore immediatamente, se non addirittura preventivamente, e senza dimenticare che in tale evenienza sarà necessario, come si è fatto finora, stampare la fattura e conservarla in cartaceo per tutto il tempo previsto dalla legge.

(franco lucidi)

31/01/2013 - Dal 2013 rivista (al ribasso) la quota di spese deducibili per le autovetture aziendali

La percentuale di deduzione del costo per l'acquisto di un veicolo aziendale, come abbiamo ricordato commentando la legge di stabilità 2013, dopo essere stata ridotta dall'originario 40% al 27,5% dalla legge Fornero (una riduzione che tuttavia non ha fatto in tempo a entrare in vigore...), ha subito un'ulteriore contrazione al 20% con

effetto naturalmente dal 1° gennaio 2013.

Tale nuova aliquota di deducibilità, oltre alle quote di ammortamento da iscrivere in bilancio per l'acquisto del mezzo, riguarda anche tutte le altre spese di detenzione, gestione e manutenzione del veicolo, quali carburanti e lubrificanti, tassa di proprietà, assicurazione RC auto, pedaggi autostradali, garage, riparazioni, canoni di noleggio o *leasing*, ecc.

Invece, per gli *autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta* (ma ricordiamo che l'*assegnazione* deve avvenire con un atto scritto sottoposto a registrazione ai fini della famosa "data certa") la percentuale è scesa da 90% al 70%, e va calcolata, come in passato, sul costo effettivamente sostenuto, ignorando quindi i limiti invece previsti per le autovetture aziendali "pure".

Ai fini dell'iva, infine, la percentuale di detrazione per tutti questi oneri era e resta al 40% dell'importo della spesa.

(*valerio salimbeni*)

31/01/2013 - Scendono gli interessi di mora per le transazioni commerciali

Come già segnalato, il D.Lgs. n. 231/2002 (contenente la disciplina di riferimento) è stato recentemente riformato dal D.Lgs. n. 192/2012, che ha reso *obbligatorio* il termine di pagamento di 30 giorni – salvo diverso accordo tra le parti e purché il maggior termine non sia manifestamente *iniquo* per il creditore - calcolati dal ricevimento della fattura ovvero dalla consegna della merce; tale termine è raddoppiato, però, se la controparte è un'impresa pubblica che eroga servizi di assistenza sanitaria, come le Asl, in ordine alle quali pertanto il termine diventa appunto di 60 giorni.

Ma il provvedimento ha introdotto anche la differenza tra *interessi moratori*, che possono essere liberamente concordati tra le imprese interessate, e *interessi legali di mora*, applicabili *ope legis* in caso di mancato accordo, e calcolati questi ultimi in base al tasso di riferimento BCE rilevato ad inizio di ogni semestre e maggiorato di 8 punti percentuali (quindi, 1 punto in più rispetto al passato).

E il Ministero, con il consueto comunicato (pubblicato sulla G.U. del 17/01/2013 n. 14), rilevando al 1° gennaio 2013 un tasso di riferimento BCE dello 0,75%, ha fissato per il *primo semestre 2013* all'8,75% il tasso degli interessi legali di *mora* dovuti in caso di ritardo nei pagamenti per le transazioni commerciali.

(*roberto santori*)

01/02/2013 - Il diritto del "parafarmacista" alla maggiorazione è subordinato soltanto al quinquennio di attività professionale - QUESITO

Purtroppo navighiamo in una totale confusione e non sono più sicuro se al titolare di una parafarmacia da più di cinque anni spetti o meno la famosa maggiorazione, o se questa dipenda dagli abitanti del luogo di esercizio.

Sciaguratamente la confusione è uno stato generalizzato tra i concorrenti, o aspiranti tali, e del resto ne hanno ben donde perché le incertezze – non tutte, almeno allo stato, risolvibili - finiscono per incidere sulle loro scelte anche di vita.

Ma non sembra il Suo caso perché, come abbiamo più volte precisato, una "parafarmacia rurale" non esiste sul piano normativo, né è postulata nell'art. 11 del d.l. *Crescitalia*, essendo indifferente – ai fini concorsuali - il numero degli abitanti del comune o della frazione in cui la *parafarmacia* è o è stata esercitata.

Quindi, la maggiorazione del 40% del punteggio da Lei maturato per i titoli relativi all'esercizio professionale, e fino al tetto di 6,5 punti (per commissario), Le spetta senz'altro, proprio perché l'esercizio dell'attività da parte Sua nella *parafarmacia* si è protratto per oltre 5 anni.

(*stefano lucidi*)

01/02/2013 - IMU: per rimborsi e conguagli bisogna rivolgersi sempre al Comune

Con una risoluzione del dicembre scorso, il Ministero dell'Economia e Finanze ha dato importanti indicazioni per i rimborsi di somme versate *in più* (allo Stato e/o al Comune) o *erroneamente* (allo Stato anziché al Comune, o viceversa).

Come è noto, infatti, per il 2012, e specificatamente per i fabbricati diversi da quelli destinati ad abitazione principale, è stata versata – utilizzando un apposito codice tributo – anche la quota di imposta destinata allo Stato.

Le cose cambieranno dal 2013, perché con la soppressione della

quota erariale – tranne che per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – l'intero gettito verrà devoluto ai Comuni.

Ma se nel 2012 si sono commessi errori nel versamento dell'imposta, vista la doppia natura che per quell'anno ha assunto il tributo, a chi bisogna rivolgersi? Allo Stato o al Comune? O ad ambedue?

Il Ministero chiarisce che in linea di principio il criterio fondamentale da seguire è che *l'IMU rimane un'imposta comunale anche se una quota della stessa è riservata allo Stato*.

Così, ad esempio, se è stato effettuato un versamento in eccesso rispetto al dovuto, sia allo Stato che al Comune, il contribuente richiederà il rimborso di tutto il versamento in eccesso al Comune che poi a sua volta se la vedrà con la parte statale per la ripartizione delle somme spettanti. Stesso discorso, se il versamento in eccesso è stato fatto solo per la parte statale.

Insomma, il contribuente non è costretto – come pure si era inizialmente paventato – a dover richiedere il rimborso a due soggetti diversi (Stato e Comune), pur avendo effettuato il versamento di un (unico) tributo comunale.

Il chiarimento è importante ma purtroppo è giunto praticamente fuori tempo massimo perlomeno rispetto alla scadenza del saldo – che era invece l'occasione per "conguagliare" tutte queste inesattezze – e dunque ormai queste istruzioni si renderanno utili soltanto per le necessarie istanze di rimborso da inoltrare ai vari enti locali.

(*stefano civitareale*)

04/02/2013 - La promozione della farmacia con i volantini "fai da te" - QUESITO

Intendendo fare un po' di "volantinaggio" per la farmacia, vorrei organizzare tutto da solo, compresa la stampa del materiale, anche per contenere le spese in questo periodo. Mi hanno detto anche che il formato A5 non paga nessuna imposta sulla pubblicità e vorrei sapere se sarebbe la stessa cosa per il formato A3.

I messaggi pubblicitari - come si è avuto occasione di chiarire (v. [Sediva News del 04/10/2010](#)) - non scontano l'imposta quando il relativo supporto (nel nostro caso il foglio di carta in cui consiste il *volantino*) non ecceda la superficie di *trecento centimetri quadrati*, che è pari, più o meno, ad un foglio di *15x20 centimetri*, e quindi in astratto neppure il "formato A5" - che sviluppa, sulla base del puro calcolo, una superficie appena superiore (*trecentodieci centimetri quadrati*) - parrebbe garantire l'esenzione.

Ma già il c.d. "formato A4", pari ad un foglio di *centimetri 21 per 29,70*, conduce a una superficie di *623,70 centimetri quadrati*, quindi evidentemente ben eccedente la superficie limite, mentre il "formato A3", pari ad un foglio di *centimetri 42 per 59,40* – esattamente il doppio del "formato A4" - sviluppa addirittura una superficie di *2.494,80 centimetri quadrati*...

Dunque, non certo l'A3 e neppure l'A4, mentre sul "formato A5" si può tentare di restare all'interno dei confini di esenzione.

Quanto alla possibilità per la farmacia di produrre "in proprio" i *volantini*, come ci pare sia Sua intenzione, senza perciò ricorrere alle numerose agenzie pubblicitarie che curano ogni fase del progetto (dalla grafica del *volantino*, alla stampa, e finanche alla distribuzione), crediamo non vi sia al riguardo alcuna vera difficoltà; si può tuttavia ragionevolmente nutrire qualche dubbio sulla convenienza economica dell'operazione, perché, se è vero che il lavoro in economia può garantire un certo risparmio, è pur vero che il *know-how* professionale di una buona agenzia pubblicitaria attribuirebbe maggiori probabilità di successo ad un'iniziativa promozionale, quale che sia.

Infine, ricordiamo - anche se l'argomento non viene toccato dal quesito – di prestare sempre attenzione al *contenuto* del messaggio pubblicitario (cioè, in pratica, a quel che scriviamo sul *volantino*...), che deve infatti rispettare i limiti normativi e deontologici posti a carico della farmacia nell'esercizio delle attività promozionali e per questo La rimandiamo senz'altro, per un approfondimento, a due altri nostri interventi di qualche tempo fa ([Sediva News del 30/11/2010](#) e del [15/12/2010](#)).

(*stefano civitareale*)

05/02/2013 - Ancora sul servizio di turno "a chiamata" - QUESITO

Le scrivo in merito al Suo commento alla sentenza di Cassazione sul servizio notturno a chiamata; ma secondo me un orientamento così

spietato verso la farmacia non deriva tanto dalla legge veneta, ma dal fatto stesso che noi espletiamo su concessione amministrativa un servizio pubblico che deve essere continuativo e anche perché il famoso stato di necessità, con la derubricazione di farmaci dal regime "con ricetta" a quello "libero", si è molto modificato nel contenuto.

Ritengo insomma che, esasperando l'esempio, anche una confezione di latte in polvere può essere urgente perché di necessità primaria per il bambino.

Il quesito – che si riferisce alla [Sediva news del 14/12/2012](#) (*"Farmacia in turno di reperibilità: se non dispensa un farmaco (anche da banco), per la Cassazione si configura un reato)* – esprime dunque il timore che la tesi della Cassazione possa anche prescindere dalla l.r. Veneto, come potrebbe forse sembrare stando ad alcune notazioni di carattere generale della Suprema Corte (continuità del servizio, ecc.).

Ma se guardiamo alle norme scritte, confrontando in particolare l'art. 7 della legge veneta con l'art. 1 della l.r. Puglia (la regione da cui il quesito proviene), la differenza – quantomeno per il servizio "a chiamata", cui del resto la decisione strettamente si riferisce – balza facilmente agli occhi.

Questo, infatti, è il testo dell'art. 7: *"...Agli effetti della presente legge per chiamata si intende: a) la chiamata formulata dal cittadino munito di regolare ricetta, sulla quale il medico abbia fatto esplicita menzione dei caratteri di urgenza della prescrizione; b) la chiamata formulata dal cittadino per i farmaci per i quali ai sensi della normativa vigente non vi è obbligo di prescrizione e comunque nei casi di effettiva necessità"*.

E questo è invece il testo dell'art. 1 della legge pugliese, per la parte che ci interessa: *"...Il servizio farmaceutico viene effettuato: a) a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al pubblico; b) a battenti chiusi: quando la farmacia è chiusa, con farmacista di guardia all'interno; in tal caso i battenti dell'esercizio farmaceutico devono avere... c) a chiamata: quando all'esterno della farmacia il farmacista indica il luogo e, se possibile, anche il recapito telefonico dove può essere prontamente reperito. ...Si deve intendere per "chiamata" quella formulata dal cittadino che sia fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico"*.

Come si vede, l'estrema (e non affatto condivisibile) ampiezza della prescrizione sub b) dell'art. 7, oltre a rendere evidentemente del tutto inutile quella sub a) (perché il più comprende certo il meno), finisce anche per alterare la fine sostanza e il significato stesso del servizio espletato "a chiamata" da un farmacista veneto, per il quale infatti l'area della dispensazione obbligatoria del farmaco è pienamente svincolata - costringendo così la Cassazione a tenerne adeguato conto – dall'irrinunciabile presupposto della *"ricetta dichiarata urgente dal medico"*, cui viene invece circoscritto l'obbligo e perciò anche la responsabilità dell'omologo farmacista pugliese.

È pertanto molto complicato estendere *tout court* il principio di diritto affermato dalla Cassazione (che non sembra però campato in aria neppure in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 331 c.p.) a fattispecie riguardanti farmacie di turno "a chiamata" *non venete*, pur non potendosi escludere che, come talvolta è accaduto, qualche fatto di particolare clamore possa indurre frettolosi giudici di merito (piuttosto che la Suprema Corte) a una visione un po' troppo enfatica del ruolo della farmacia e a ravvisare quindi profili di responsabilità del farmacista non rinvenibili nel diritto positivo.

(gustavo bacigalupo)

06/02/2013 - Il "finanziamento" di un co-partecipante al concorso in forma associata - QUESITO

Siamo tre farmacisti e parteciperemo in forma associata a un concorso. Uno di noi però, per indisponibilità economica e per altre ragioni, vorrebbe partecipare con una minima quota (2 o 3%) e noi saremmo disponibili ad affrontare tutte le spese. Una scrittura privata tra i soci rappresenta una garanzia valida?

L'art. 11 del dl. "Cresci Italia" prevede la partecipazione in forma paritaria alla società da costituire a seguito dell'assegnazione della farmacia ai vincitori del concorso in forma associata.

Si tratta di una norma *imperativa*, e quindi qualsiasi patto con essa contrastante sarebbe radicalmente nullo e improduttivo di qualunque effetto anche tra le parti.

Tuttavia, Lei e il Suo socio potreste finanziare l'altro "compagno di cordata" privo di disponibilità economica per l'importo corrispondente ad un terzo del capitale sociale e/o dell'intero ammontare corrispondente alle esigenze finanziarie necessarie all'allestimento e all'avvio della farmacia.

Questo finanziamento personale potrà esserVi restituito nel tempo dal socio "finanziato", magari prelevando via via le somme dagli utili annuali (tutti o in parte) di sua competenza e formalizzando in ogni caso tali intese con una scrittura privata tra Voi che sarebbe evidentemente del tutto valida.

(stefano lucidi)

06/02/2013 - Confisca per equivalente anche per il reato di omesso versamento iva - QUESITO

Ho sentito dire che l'omesso versamento dell'iva oltre un certo importo costituisce un reato penale.

In realtà l'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 punisce con la reclusione *da 6 mesi a 2 anni* chiunque non liquidi l'iva dovuta in base alla *dichiarazione annuale* entro il termine di versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, per un ammontare tuttavia *superiore* a € 50.000 per ciascun periodo di imposta.

Ferme pertanto le sanzioni amministrative, affinché l'omesso versamento iva possa degenerare in un vero e proprio comportamento *delittuoso* devono concorrere due circostanze e precisamente: a) che il debito iva risulti dalla dichiarazione annuale e b) che il versamento non sia stato eseguito entro il richiamato termine del versamento dell'acconto iva.

Bisogna però anche considerare che la Finanziaria 2007 ha esteso l'istituto della *confisca obbligatoria per equivalente* anche al reato di omesso versamento dell'iva, cosicché l'autore del reato rischia di vedersi confiscare tutte le somme di denaro depositate su conti correnti o emergenti da altri rapporti bancari o finanziari, nonché i beni mobili registrati (autovetture in particolare), per un valore complessivamente *equivalente* al profitto del reato ipotizzato.

(andrea piferi)

07/02/2013 - Deducibilità e detraibilità di alberghi e ristoranti: ritorna il "vademecum"

È un tema che suscita spesso interrogativi di vario genere, perché qualunque azienda – e la farmacia non fa eccezione – non di rado ha a che fare con *alberghi e ristoranti*, e bisogna perciò tenere ben presente la disciplina fiscale delle spese sostenute.

Riteniamo quindi utile, anche per semplificare la materia, riproporre il comodo "vademecum" già a suo tempo pubblicato (v. [Sediva News del 04/02/2009](#)) per la deducibilità/detraibilità di queste spese, rammentando che dal 1° settembre 2008 l'Iva assolta su di esse è diventata *detraibile* (è perciò una voce di costo che per un'impresa è tornata ad essere interessante) e che, se sostenute dalla farmacia con spirito di liberalità per attività promozionali o simili, sono spese che diventano di *rappresentanza*.

Inoltre, va ricordato che dal 1° gennaio 2009 il conto dell'albergo e/o del ristorante, sia se pagato per ragioni *direttamente* inerenti all'attività di farmacia (con l'Iva, perciò, interamente *detraibile*), e sia quando venga sostenuto in occasione, poniamo, di un evento promozionale diventando per ciò stesso, come appena detto, una *spesa di rappresentanza* (con l'Iva in tal caso notoriamente *indetraibile*), non entra più al 100% del suo ammontare, ma soltanto in ragione del 75%.

Riportiamo dunque qui di seguito un quadro sintetico (almeno per le fattispecie più frequenti) del trattamento di questi costi sia ai fini irpef che Iva, con l'indicazione - caso per caso - dei documenti da richiedere e/o conservare in vista di eventuali controlli.

Si tratta di un "vademecum", possibilmente da conservare, che riguarda in ogni caso le sole spese che – *direttamente* (costo di gestione) o *indirettamente* (costo di rappresentanza) – attengano all'attività di farmacia (la famosa *inerenza*), cosicché, ad esempio, il conto dell'albergo per la settimana bianca del farmacista e/o della sua famiglia, essendo ovviamente una spesa del tutto *personale e/o familiare* del titolare, risulta integralmente e definitivamente, da un lato, *indeducibile* ai fini del reddito della farmacia e a maggior ragione, dall'altro, *indetraibile* ai fini dell'Iva.

PRONTUARIO DI DEDUCIBILITA' E DETRAIBILITA' DI SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE

TIPOLOGIA SPESA	NATURA	IMPOSTE DIRETTE	IVA	DOCUMENTAZIONE	NOTE
1) Pranzi e/o soggiorni offerti a fornitori, consulenti e terzi in genere.	Rapp.za.	Deducibili per il 75% della spesa, ma con il limite – fino ad un volume d'affari annuo pari a 10 milioni - dell'1,3% dei ricavi.	Indetr	Ricevuta fiscale intestata alla farmacia (cioè, con ditta o ragione sociale ed in ogni caso cod.fisc.) o fattura (intestata come ora detto, ma sempre con iva indetraibile), con allegata nota indicativa di natura, data e luogo dell'evento, nonché dei nominativi dei soggetti fruitori.	Ai fini dell'inerenza della spesa, deve trattarsi di fornitori (e terzi in genere) "importanti" per le strategie commerciali della farmacia.
2) Pranzi e/o soggiorni offerti a rappresentanti di ordini/associazioni, o di cooperative o simili, cui la farmacia è iscritta.	Rapp.za.	Deducibili per il 75%, ma con il limite di cui sub 1).	Indetr	Ricevuta fiscale o fattura intestate come detto sub 1), con allegata nota indicativa di natura, data e luogo dell'evento, nonché dei nominativi dei soggetti fruitori.	Sono ammesse anche le spese relative ad enti cui la farmacia sia in procinto ovvero abbia intenzione di aderire.
3) Pranzi e/o soggiorni fruiti dal titolare individuale per la partecipazione a fiere ed eventi commerciali di settore (es. Cosmofarma).	Gestione	Deducibili per il 75% della spesa, senza alcun limite.	Detr.	Fattura intestata come detto sub 1), con allegata nota indicativa di natura, data e luogo dell'evento.	L'evento deve svolgersi in un comune diverso da quello in cui ha sede la farmacia.
4) Pranzi e/o soggiorni fruiti dal titolare individuale in occasione di trasferte extra-comunali per mere finalità di lavoro.	Gestione	Deducibili per il 75% della spesa, senza alcun limite.	Detr.	Fattura intestata come detto sub 1), con allegata nota indicativa di natura, data e luogo dell'evento.	Vi rientrano le spese sostenute per recarsi nello studio dell'avvocato e/o del commercialista purché ubicato in un comune diverso da quello ove ha sede la farmacia.
5) Pranzi e/o soggiorni sostenuti dalla farmacia per gli amministratori (quando si tratta di snc o sas) e/o per i collaboratori e/o per i dipendenti, ma sempre in occasione di trasferte extra-comunali per mere finalità di lavoro.	Gestione	Deducibili per il 100% della spesa, senza alcun limite.	Detr.	Fattura intestata come detto sub 1), con allegata nota indicativa di natura, data e luogo dell'evento, nonché dei nominativi dei soggetti fruitori.	Vi rientrano - pur se qui deducibili al 100% - anche le spese sub 3) e 4), ma si ricorda che per le trasferte di amministratori, dipendenti e collaboratori il tetto massimo giornaliero di deducibilità per l'impresa di "vitto e alloggio" è di € 180,76.
6) Pranzi e/o soggiorni del titolare della farmacia o suoi familiari, o dei soci o degli amministratori.	Spese personali	Indeducibili.	Indetr	Ricevuta fiscale, ma in questo caso anche non intestata a nessuno proprio perché fiscalmente del tutto inutilizzabile.	Assoluta assenza dell'imprescindibile requisito della inerenza.
7) Pranzi o rinfreschi offerti a dipendenti e/o collaboratori in occasione di festività, pensionamenti, ecc.	Gestione	Deducibili per il 75% della spesa nel limite del 5 per mille del costo complessivo del lavoro.	Detr.	Fattura intestata come detto sub 1), con allegata nota indicativa di natura, data e luogo dell'evento, nonché dei nominativi dei soggetti fruitori.	È il pranzo di Natale, o quello per festeggiare un evento, ovvero una persona "organica" (o simile) alla farmacia.
8) Pranzi o rinfreschi offerti in date importanti per la farmacia (rinnovo locali, ecc.).	Rapp.za.	Deducibili per il 75% della spesa, ma con il limite di cui sub 1).	Indetr	Ricevuta fiscale o fattura intestate come detto sub 1), con allegata nota indicativa di natura, data e luogo dell'evento, nonché – per quanto possibile – dei nominativi dei soggetti fruitori.	Al rinfresco possono partecipare anche semplici conoscenti, ed in genere "il pubblico" della farmacia.
9) Pranzi o rinfreschi offerti in occasione di fiere ed eventi commerciali di settore, in cui sono esposti i prodotti e i servizi della farmacia.	Rapp.za.	Deducibili per il 75% della spesa, ma con il limite di cui sub 1).	Indetr	Ricevuta fiscale o fattura intestate come detto sub 1), con allegata nota indicativa di natura, data e luogo dell'evento, nonché – per quanto possibile - dei nominativi dei soggetti fruitori.	Al pranzo possono partecipare anche gli espositori, i dipendenti o collaboratori della farmacia nonché frequentatori in genere dell'evento.
10) Ticket restaurant a dipendenti e collaboratori.	Gestione	Deducibili per il 100% della spesa, senza alcun limite.	Detr.	Fattura intestata alla farmacia, come detto sub 1).	Il ticket deve essere riconosciuto a tutti i dipendenti, ovvero a tutti quelli rientranti in una stessa categoria (es. a tutti i farmacisti collaboratori).

(Studio Associato)

2 – SCADENZE FEBBRAIO 2013

18/02 - Versamento mediante *F24 online* di: Iva relativa al mese di gennaio 2013 per i contribuenti *mensili*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di gennaio; contributi Inps per i dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro (non farmacisti), sempre relativi al mese di gennaio;

18/02 - Versamento dei contributi Inps in misura fissa per artigiani e commercianti riferiti al quarto trimestre 2012;

18/02 - Versamento del premio Inail relativo al saldo 2012 ed all'acconto 2013, in unica soluzione o come prima rata.

18/02 - Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturato nel 2012 (l'acconto è stato versato entro il 16/12/2012)

28/02 - Trasmissione telematica della comunicazione annuale Iva relativa al 2012;

28/02 - Consegna ai dipendenti, ai vitaliziati e ai collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto del modello CUD, e consegna ai lavoratori autonomi e agli associati in partecipazione delle certificazioni dei compensi liquidati nel 2012 e delle rispettive ritenute.

* * *